

Corte di cassazione: necessario dimostrare il reperimento delle risorse

Iva, la crisi è da provare

Punibile chi si richiama al dissesto mondiale

DI MATTEO MONALDI

Non è penalmente punibile per il reato di omesso versamento di Iva di cui all'art. 10 ter del dlgs 74/2000 il contribuente che versi in crisi di liquidità, ciò se tale situazione sia adeguatamente provata in giudizio. Per escludere la colpevolezza non è invece sufficiente il mero richiamo generico alla crisi economica mondiale. Questo quanto affermato dalla sezione penale della Cassazione nella sentenza n. 18501/15 di ieri.

Il reato di omesso versamento Iva

Il mancato versamento dell'Iva, risultante dalla dichiarazione, entro i termini per il versamento dell'acconto relativo all'anno d'imposta successivo, costituisce reato, punibile con la reclusione da sei mesi a due anni, qualora l'importo omesso sia di ammontare superiore a 50 mila euro (per fatti commessi fino al 17 settembre 2011 la soglia di rilevanza penale è € 103.291,38, C. costituzionale sent. n. 80/2014). Perché il reato risulti integrato è necessario che la dichiarazione sia stata presentata e che il contribuente risulti debitore dell'Iva dichiarata a debito e non versata di ammontare superiore alle soglie indicate.

Le cause di forza maggiore

Qualora la condotta penalmente rilevante sia stata cagionata da una causa di forza maggiore è esclusa la punibilità del contribuente. Tuttavia, come chiarito dalla Corte, la causa di forza maggiore sussiste «solo e in tutti quei casi in cui la realizzazione... della condotta anti-giuridica è dovuta all'assoluta e incolpevole impossibilità dell'agente di uniformarsi al comando», essa ricorre qualora vi sia un fatto «imponderabile, imprevisto e imprevedibile». In sintesi la causa di forza maggiore è integrata, nei reati omissivi, qualora vi

sia «l'assoluta impossibilità, non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso».

La crisi di liquidità

La crisi di liquidità può essere ricompresa tra le cause di forza maggiore atta ad escludere la colpevolezza del comportamento omissivo. Tuttavia perché questa possa avere rilevanza penale, con l'effetto dell'esclusione della punibilità della condotta del contribuente, è necessario che sia provato in giudizio che la mancanza di liquidità non sia imputabile al contribuente e che questa «non potesse essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso a idonee misure». La Corte in particolare ha precisato che in giudizio deve essere data la prova «che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili».

Il caso

Nel caso all'attenzione della Corte il contribuente aveva sollevato, tra l'altro, l'eccezione di non punibilità della condotta per aver omesso di versare l'Iva risultante dalla dichiarazione a causa delle pessime condizioni economiche dell'impresa. I giudici, tuttavia, hanno respinto il ricorso di parte in quanto le tesi del contribuente sarebbero inconsistenti in quanto generiche. Infatti perché la crisi di liquidità possa integrare un fattore in grado di escludere la colpevolezza «è necessario che siano assolti... precisi oneri di allegazione»

probatoria che riguardino sia l'estraneità della parte al dissesto aziendale sia il tentativo, rilevatosi infruttuoso, di porre in essere tutte le soluzioni possibili per far fronte all'obbligo di versamento.

Il principio

Il contribuente può eccepire la crisi di liquidità quale fattore in grado di escludere la colpevolezza ai fini penali. In tal caso tuttavia esso è tenuto in giudizio a rispettare «precisi oneri di allegazione che devono investire non solo l'aspetto della non imputabilità al contribuente della crisi... ma anche la circostanza che detta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata».

